

U.L.S.S. N° 20 DI VERONA

- 7 SET. 2015

REP.

Repertorio N°

150084

Verona, _____

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANTARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 459 del 16/07/2015

E

la **COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MONSCLEDA O.N.U.L.S.** con sede legale in Montecchia di Crosara - Verona, Via San Giovanni n. 20, Codice Fiscale 02051900237 rappresentato dal Sig. Dal Cero Giovanni, nato a Montecchia di Crosara (VR) il 09/05/1945 e residente in Montecchia di Crosara (37030 - VR) Piazza Umberto I n. 45, in qualità di Presidente Legale Rappresentante, codice fiscale DLC GNN 45E09 F461W, quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La seguente struttura socio-sanitaria, sulla base del seguente decreto rilasciato dalla Regione Veneto, risulta autorizzata all'esercizio:

* "Fuoric'entro" ubicato in Via Corte Cavaggioni s.n. - Roncà (VR) - Decreto n. 171 del 30/06/2015 per n. 20 posti con i requisiti di unità d'offerta di COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO per soggetti adulti con problematiche psichiatriche, come da DGRV n. 748/11.

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

Art. 1
Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della L.R. n. 22/2002.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria classificata come COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA ubicata in Via Corte Cavaggioni s.n. – Roncà (VR) –, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria di seguito indicata:

- n° 20 posti letto con i requisiti di unità d'offerta di COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA ubicata in Roncà (VR) per utenti adulti con problematiche psichiatriche;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi di attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
 4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S n. 20 e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
- 3 La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i Servizi Psichiatrici che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile-referente della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuto a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovranno essere garantite da parte della Struttura e riportate nel regolamento della struttura le modalità di visita dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS n. 20 può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.).

2. L'inserimento del paziente nella struttura viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia dal Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.

3. La procedura del D.I.S.M. prevede la stesura da parte del S.P.T. di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un P.T.I. con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.

L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni e ad attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della struttura provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi **senza oneri aggiuntivi** a carico dell'ULSS 20.

4. Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori della Comunità Alloggio, tramite il responsabile-referente della

struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Struttura, si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente.

5 L'Ufficio di Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. trasmetterà alla Struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente. Con le stesse modalità trasmetterà alla Struttura le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura della Struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

6. La Struttura garantirà uno standard di personale nel rispetto di quanto previsto dalle DGRV n. 1616/2008 e n. 748/11.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal D.I.S.M. per le caratteristiche del servizio acquisito ed alle prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e n. 494/2013, per il periodo dal 18/07/2015 al 31/12/2017, sarà corrisposta nella misura di €. 99,00 (oltre iva se in quanto dovuta) per il servizio di C.A. Estensiva suddivisa in quota di rilievo sanitario per €. 71,28/die (oltre iva se e in quanto dovuto) e in quota di compartecipazione alla spesa per €. 27,72/die (oltre iva se e in quanto dovuto). In materia tariffaria e di compartecipazione alla spesa si darà esecuzione a quanto disposto dalla DGRV n. 1749/2013. Relativamente alle norme regolamentari che disciplinano la compartecipazione alla spesa si provvederà ai sensi di quanto stabilito con specifico provvedimento in materia, come previsto dalla stessa DGRV n. 1749/2013 per la parte sociale, dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 10 del 16.12.2014.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune

ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. ~~In materia di fatturazione si dovrà fare riferimento e rispettare quanto stabilito in materia di fatturazione elettronica della P.A. dalla L. n. 244/2007, dal D.M. n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014.~~

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;

5. Agli utenti che necessitano di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito.

6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.



2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per

L'Azienda ULSS n. 20
Il Direttore Generale
Dr.ssa M. Giuseppina Bonavina

Pagina 1

DIKe Versione 5.5.0 - Data: 07.09.2015 11:13:21 - Esito Firme

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Contretto CA Estensiva FUORI CENTRO - finale1.pdf:p7m:p7m (Firme totali apposter 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 07/09/2015 09:13:13 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Luigino Righetto	RGHLGN67D12H783O	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 07/09/2015 09:13:13 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Maria Giuseppina Bonavina	BNVMG557E59G289F	Ulss 20 Verona/02573090256